

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

(Deliberato nella seduta del collegio dei docenti del 19/02/2026 e adottato dal consiglio di istituto nella seduta del 25 febbraio 2026 con delibera n. 10)

- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
- Regolamento (UE) 2024 – AI Act
- Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025 e Legge 23/09/2025 n.132, relative alle linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche.

Sommario

- Premessa
- Finalità
- Definizione di Intelligenza Artificiale
- Normativa di riferimento
- Regolamento per l'uso dell'IA a scuola
- Art.1 – Ambito di applicazione
- Art.2 – Principi generali
- Art.3 – Divieti
- Art.4 – Applicazioni consentite (basso rischio)
- Art.5 – Regole per gli studenti
- Art.6 – Regole per il personale scolastico
- Art.7 – Tutela della privacy e dei dati personali
- Art.8 – Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
- Art.9 – Monitoraggio e aggiornamento
- Art.10 – Entrata in vigore

PREMESSA

Figura cardine di questo regolamento è il docente, professionista che agisce con responsabilità e autonomia, in coerenza con il proprio consiglio di interclasse/classe o team di lavoro. Egli è punto di riferimento nelle scelte didattiche riguardanti l'uso dell'intelligenza artificiale (IA), adottando decisioni consapevoli che rispettano il contesto scolastico, le caratteristiche degli studenti, le discipline insegnate e la propria identità educativa e umana.

FINALITÀ

Il presente documento ha lo scopo di regolare l'impiego delle tecnologie basate su intelligenza artificiale nell'ambiente scolastico, promuovendo un utilizzo etico, consapevole e finalizzato allo sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti, nel rispetto della sicurezza e delle norme vigenti.

DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per Intelligenza Artificiale (IA o AI) si intende un sistema tecnologico basato su algoritmi di apprendimento automatico, capace di operare in autonomia variabile e di generare risultati come analisi, suggerimenti o decisioni che influenzano ambienti fisici o digitali.

Appartengono a questa categoria strumenti in grado di elaborare testi, tradurre, generare contenuti o risolvere problemi simulando funzioni cognitive umane — ad esempio ChatGPT, Grammarly, Canva, DeepL, applicazioni di disegno automatico o strumenti di tutoring, generazione di immagini e video.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
- Regolamento (UE) 2024 – AI Act

- Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025 e Legge 23/09/2025 n.132, relative alle linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche.

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IA A SCUOLA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- agli strumenti e alle piattaforme digitali dotate di IA utilizzate in ambito didattico, gestionale o amministrativo;
- a tutte le attività, progetti o percorsi formativi che prevedano l'impiego di sistemi di IA da parte di studenti, docenti o personale della scuola;
- alle iniziative sperimentali o di ricerca che includono l'uso dell'intelligenza artificiale.

Art. 2 – Principi generali

L'IA rappresenta un mezzo di supporto, non un sostituto dell'impegno personale o della riflessione critica.

Il suo impiego deve essere trasparente e dichiarato. È vietato qualsiasi utilizzo improprio o disonesto, incluso il plagio.

Ogni attività connessa all'IA deve basarsi sui seguenti principi:

- Legalità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali;
- Controllo umano e affidabilità: le decisioni significative non possono essere demandate esclusivamente a sistemi automatizzati;
- Proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi didattici;
- Non discriminazione e imparzialità: divieto di utilizzo di IA che profilano o categorizzano studenti in modo improprio;
- Inclusione e accessibilità per tutti gli utenti della comunità scolastica.

Art. 3 – Divieti

In conformità con l'AI Act, è vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che:

- rilevino o interpretino emozioni e stati d'animo degli studenti;
- effettuino profilazioni psicologiche o predittive del comportamento scolastico;
- valutino automaticamente gli studenti senza intervento umano;

- raccolgono dati biometrici o sensibili senza consenso esplicito e motivato.

Art. 4 – Applicazioni consentite (basso rischio)

Sono ammessi strumenti di IA che:

- assistono nella scrittura, traduzione o revisione di testi, sotto supervisione didattica;
- supportano il tutoraggio per il recupero, il potenziamento o l'orientamento;
- generano contenuti multimediali per fini educativi (es. mappe concettuali, immagini, quiz);
- ottimizzano processi amministrativi interni (es. automatizzazione di moduli o risposte).

Art. 5 – Regole per gli studenti

- Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo previa autorizzazione e sotto la guida del docente.
- È vietato sostituire con l'IA il lavoro personale durante verifiche, elaborati o prove ufficiali.
- Ogni utilizzo deve essere dichiarato, indicando lo strumento impiegato e la sua funzione.
- Le famiglie, nel quadro del patto di corresponsabilità educativa, condividono le finalità del presente regolamento e rispondono di eventuali usi non conformi dell'IA al di fuori dell'ambiente scolastico.

Art. 6 – Regole per il personale scolastico

L'attività del docente conserva priorità e valore decisionale rispetto a qualunque elaborazione prodotta da un sistema di IA.

Pertanto, l'utilizzo di tali strumenti deve essere sempre ponderato e coerente con la deontologia professionale.

Il personale docente:

- adotta misure idonee per prevenire l'uso improprio dell'IA da parte degli studenti;
- utilizza le tecnologie in conformità con la normativa sulla privacy e con le disposizioni interne della scuola;

- rispetta le condizioni d'età e i limiti contrattuali stabiliti dai fornitori dei servizi di IA;
- sceglie gli strumenti in coerenza con il PTOF e le politiche didattiche dell'istituto;
- non deve imporre spese aggiuntive a studenti o famiglie;
- ha diritto a una formazione specifica sull'uso etico, legale e didatticamente efficace dell'intelligenza artificiale.

Art. 7 – Tutela della privacy e dei dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali tramite strumenti di IA:

- richiede autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- deve essere accompagnato da un'informativa per gli interessati (ai sensi dell'art. 13 GDPR);
- può richiedere una valutazione d'impatto (DPIA) in caso di trattamento di dati sensibili o profilazione;
- non consente l'inserimento di dati personali, immagini riconoscibili o informazioni sensibili nei sistemi di IA senza esplicita autorizzazione.

Art. 8 – Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il RPD/DPO:

- partecipa alla valutazione preventiva degli strumenti di IA adottati dall'istituto;
- fornisce pareri tecnici e supporta la redazione delle informative;
- vigila sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Monitoraggio e revisione

Il Collegio Docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il RPD/DPO,

- valuta periodicamente l'efficacia e i rischi legati all'uso degli strumenti di IA nella scuola;
- può aggiornare il presente regolamento in base all'evoluzione normativa, tecnologica e didattica.

Art. 10 – Norme transitorie

In via transitoria e in attesa dell'implementazione di una procedura rigorosa che dovrà acquisire anche il parere del DPO, anche sulla scorta delle indicazioni dell'AGID

relativamente alla classificazione delle app di IA, l'accesso e l'uso delle app di Intelligenza Artificiale disponibili all'interno delle piattaforme a disposizione della scuola (Microsoft Teams e GSuite) **sono bloccate di default per gli studenti.**

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/2026 a seguito della lettura e dell'approvazione del Collegio dei docenti del giorno 19/02/2026 e del successivo Consiglio di Istituto del giorno .

Il presente Regolamento per l'uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola, redatto in conformità alla normativa vigente, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, che lo adotta nella seduta del 25 febbraio 2026 con delibera n. 10